



COMUNE DI PADRIA

(Provincia di Sassari)

PARERE SU DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

(DUP) 2022/2024

(art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto dott. Valerio Scanu, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 02/02/2022, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024;

Premesso che:

a) l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

b) l'art. 170 del D.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 *"entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."*

- al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione."*;

c) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";*

d) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che

il *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

e) in data 18.05.2018 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, previsto dal comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione.

A seguito del predetto provvedimento, per i comuni sotto i 2mila abitanti, la parte descrittiva del DUP è stata semplificata: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

f) con decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2022;

Considerato:

che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Ritenuto:

che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Il Revisore ha pertanto verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, in quanto, così come è stato predisposto, sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è regolato con decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle infrastrutture e trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

È previsto il piano del fabbisogno di personale previsto di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2022-2024;

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

È previsto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della legge 133/2008);

4) Programma biennale di forniture e servizi

È previsto il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016);

5) Piano triennale di contenimento delle spese

È previsto il piano triennale di contenimento delle spese (art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Conclusioni

Tenuto conto

che il Revisore ha potuto verificare ed esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione 2022/2024;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 con le linee

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Sassari, 15 febbraio 2022

IL REVISORE

Dott. Valerio Scanu